



Requisiti per il diritto di pescare pesci o gamberi

Chi dal 1° gennaio 2009 intende acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sui pesci e sui gamberi, nonché sul rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca. Per acquisire queste conoscenze, verrà introdotto un attestato specialistico obbligatorio. L'Ufficio per la caccia e la pesca intende di seguito spiegare più da vicino quali sono le conseguenze per i pescatori grigionesi.

Introduzione

Un miglioramento del comportamento dei pescatori nei confronti dei pesci è richiesto da tempo soprattutto dalle organizzazioni che si occupano della protezione degli animali. Con la revisione del 30 agosto 2006 dell'ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP; RS 923.01) è stato pertanto introdotto nella legislazione il principio secondo cui chiunque intenda acquisire una licenza (o patente) di pesca deve possedere sufficienti conoscenze su pesci e gamberi, nonché su un esercizio della pesca conforme alle esigenze in materia di protezione degli animali.

La nuova prescrizione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, recita:

Art. 5a OLFP Requisiti per il rilascio della licenza di pesca

Chi intende acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sui pesci e sui gamberi nonché sul rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca.

La prescrizione del diritto federale è formulata in senso lato e concede ai Cantoni un margine di manovra fondamentalmente ampio in sede d'esecuzione. La Confederazione ritiene tuttavia auspicabile che i Cantoni applichino il nuovo articolo 5a OLFP in maniera analoga. Per raggiungere l'obiettivo dell'attuazione armonizzata del nuovo articolo 5a OLFP, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni, della Protezione svizzera degli animali (PSA), della Federazione Svizzera di Pesca, dello Schweizer Sportfischer Brevet e dell'Ufficio svizzero di consulenza per la pesca.

L'attestato specialistico

Il gruppo di lavoro summenzionato è giunto alla conclusione che a partire dal 01.01.2009 per ottenere la licenza di pesca sarà obbligatorio un cosiddetto attestato specialistico (SaNa) che attesti l'acquisizione di determinati standard minimi di formazione per pescatori. A seconda della categoria di licenza, ciò avviene tramite un corso o un opuscolo informativo (per dettagli vedi sotto).

Per l'acquisizione di questo SaNa, ai pescatori devono essere offerti i relativi corsi (p. es. da parte del Cantone o della federazione dei pescatori). Si raccomandano corsi di un giorno oppure corsi in blocco. In ogni corso sono obbligatoriamente prescritti i seguenti contenuti (parte obbligatoria):

- Come prendere all'amo ed estrarre dall'acqua un pesce

- Come trattare correttamente un pesce catturato
- Come uccidere un pesce
- Come rigettare correttamente in acqua un pesce
- Anatomia dei pesci
- Funzione di branchie, circolazione sanguigna e cuore
- Funzione e posizione della vescica natatoria
- Funzione di squame e mucosa
- Conoscenze delle principali specie di pesci e gamberi presenti nel Cantone, nonché delle specie protette
- Caratteristiche degli habitat degli avannotti, nonché caratterizzazione delle principali regioni di pesca

Gli organizzatori dei corsi sono liberi di ampliare il corso con ulteriori temi o addirittura di integrarvi una parte pratica.

Il SaNa viene accettato in tutta la Svizzera ed eventualmente anche nei Paesi confinanti.

Chi è soggetto all'obbligo del SaNa e chi no?

A partire dal 1° gennaio 2009, per esercitare la pesca, tutti i pescatori a partire dal **14° anno d'età**, che intendono staccare una **licenza** della durata di **almeno un mese**, devono essere in possesso del SaNa.

I pescatori che prima del 1° gennaio 2009 hanno già seguito un corso (p. es. corso per giovani e principianti dei Grigioni) o superato un esame di pesca (p. es. Sportfischer-Brevet) hanno diritto di ottenere un attestato SaNa senza ulteriore obbligo di formazione.

Ai sensi di una soluzione transitoria, chi negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 o 2008 ha acquistato una licenza mensile o stagionale deve avere diritto al SaNa quale pescatore con conoscenze sufficienti. Tuttavia, chi ottiene il SaNa in questo modo deve attendersi un'accettazione limitata. Nei Cantoni di Sciaffusa e di Zugo, nonché nella maggior parte dei Paesi limitrofi, per ottenere l'attestato SaNa è obbligatorio aver frequentato un corso o superato un esame, una soluzione transitoria non viene accettata.

A chi richiede una licenza di validità inferiore a un mese, gli uffici di rilascio della licenza consegneranno del materiale informativo (pieghevole) sull'esercizio della pesca rispettoso delle esigenze in materia di protezione degli animali. Questo pieghevole è edito dall'Ufficio federale dell'ambiente e può risp. deve essere completato con una parte cantonale (ordinanza cantonale sulla pesca, ecc.).

Per i privati che rilasciano licenze di pesca valgono le stesse condizioni valide per gli uffici di rilascio cantonali.

Conseguenze per i pescatori grigionesi

Dal 2002 nel Cantone dei Grigioni vi è l'obbligo di formazione per acquistare una licenza di pesca di validità superiore a un mese. Per acquisire le necessarie nozioni sulla pesca, l'Ufficio per la caccia e la pesca, in collaborazione con l'Associazione cantonale per la pesca, offre annualmente corsi per giovani e principianti. Nel Cantone esiste inoltre la possibilità di frequentare corsi per l'ottenimento di brevetti di pesca sportiva. In questo senso i pescatori grigionesi possono guardare con serenità al nuovo obbligo di formazione stabilito dalla legge e all'introduzione del SaNa. Ciononostante, tutti i pescatori che intendono in futuro praticare la pesca, dovrebbero prendere in considerazione l'ottenimento di un SaNa.

L'Ufficio per la caccia e la pesca raccomanda a tutti i pescatori che dal 2002 hanno frequentato il corso cantonale per giovani e principianti o che sono in possesso dello Sportfischer-Brevet, di convertire i loro attestati di formazione in un attestato SaNa. Chi a partire dal 01.01.2009 non sarà in possesso di un attestato SaNa riconosciuto a livello federale, con "l'attestato di formazione grigionese" potrà staccare licenze di pesca valide per 1 mese e oltre, ma soltanto nel proprio Cantone. Lo stesso vale anche per i titolari dello Sportfischer-Brevet, al termine di un periodo transitorio ancora da definire.

I pescatori del Cantone che finora non hanno "beneficiato" di una formazione in materia di pesca possono approfittare della soluzione transitoria menzionata in precedenza. Chi dunque, con il libretto di pesca blu del Cantone dei Grigioni ed eventualmente con la fotocopia della licenza, può dimostrare di aver staccato almeno una volta negli anni 2004-2008 una licenza mensile o stagionale ha diritto all'ottenimento di un attestato SaNa. Devono però essere osservate le limitazioni menzionate in precedenza: l'attestato SaNa recherà l'annotazione secondo la quale l'attestato è stato ottenuto grazie alla soluzione transitoria, di conseguenza in pochi Cantoni e nei Paesi confinanti (D e A) esso non sarà riconosciuto.

Sul modulo di richiesta scaricabile dai siti Internet dell'UCP (www.jagd-fischerei.gr.ch) o della Federazione cantonale dei pescatori grigionesi (www.kfvgr.ch) i pescatori trovano le informazioni su come procedere per ottenere un attestato SaNa nel nostro Cantone. Dalla prossima stagione questi moduli di richiesta saranno disponibili anche presso i punti vendita delle licenze.

Si richiama infine l'attenzione sul fatto che il rilascio di un attestato SaNa costerà circa 15 franchi.

UFFICIO PER LA CACCIA E LA PESCA
DEI GRIGIONI

Marcel Michel

Contatto:

Dr. Marcel Michel
Fischereibiologe
Amt für Jagd und Fischerei Graubünden
Loestrasse 14
CH-7001 Chur

Tel: 081 257 38 94
Mobile: 076 560 64 03
Fax: 081 257 21 89

marcel.michel@ajf.gr.ch
www.jagd-fischerei.gr.ch